

## **Delibera Giunta Regionale N. 1021 del 15 Settembre 2006**

**L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni – art. 26 – Disciplina dell'attività venatoria nella Zona di Protezione Esterna – versante abruzzese del Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise. Stagione venatoria 2006/2007.**

### **LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTA** la legge 11.02.1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

**VISTA** la L.R. 10/04 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente”, e in particolare l'art. 26 che autorizza le Province a stipulare delle intese con gli organismi di gestione dell'area protetta volte a disciplinare l'attività venatoria all'interno della zona contigua o di protezione esistenti ai Parchi nazionale e regionali;

**VISTA** la DGR n. 904 del 3.08.'06 di approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 in cui è previsto che *“per l'area contigua al Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise (di seguito per brevità IL “PNALM”) trova peraltro applicazione l'intesa definita ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/04 tra la Provincia di L'Aquila ed il PNALM”*;

**VISTA** la nota fax del 22.05.'06 del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria con la quale si invita l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la Provincia di L'Aquila *“ad attivarsi in tempo utile per la definizione dell'intesa prevista dall'art. 26 della L.R. 10/04”, come da Allegato 1*;

**VISTA** la nota della Provincia di L'Aquila del 17.08.'06, prot. n. 33506, con la quale la stessa fa rilevare il mancato raggiungimento dell'intesa, come da allegato 2;

**VISTA** altresì la nota del competente Componente la Giunta del 18.08.'06 prot. n. 1108 segr., che sollecita il PNALM e la Provincia di L'Aquila alla definizione dell'intesa o ad esplicitare le ragioni ostative al mancato raggiungimento del medesimo accordo, come da allegato 3;

**CONSIDERATO** che l'Assessore della Provincia di L'Aquila con nota del 1.09.'06 prot. n. 1763/INT/A, come da allegato 4, ha confermato l'impossibilità di addivenire alla stipula dell'intesa ex art. 26, L.R. 10/04;

**DATO ATTO** che la L.R. 10/04 e s.m.e i., art. 26, consente l'attività venatoria nelle aree contigue o di protezione esistenti ai parchi nazionali e regionali stabilendo che la stessa si svolga nella forma della caccia programmata riservata ai *“cacciatori residenti in Regione o che siano iscritti ad un ATC regionale e nativi in Abruzzo aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta”*;

**RITENUTO** di dover provvedere, in mancanza di intesa e in conformità del comma VII, art. 26, L.R. 10/04, a disciplinare *“in via sostitutiva e provvisoria”* l'esercizio dell'attività venatoria in forma differenziata rispetto al restante territorio regionale nella Zona di Protezione Esterna (in seguito per brevità ZPE) del PNALM, al fine di salvaguardare il valore naturalistico dell'area in questione con particolare riferimento alle specie di notevole interesse scientifico di cui all'allegato A), della L.R. 10/03, disciplinando in maniera meno invasiva l'attività venatoria nell'area di cui trattasi;

**VISTE** le prescrizioni formulate dal Comitato di Coordinamento di Valutazione di Impatto Ambientale (d'ora in seguito per brevità "Comitato VIA") espresse nelle sedute dell'11.08.'06 e 30.08.'06, per la parte attinente alla Zona di Protezione Esterna al PNALM, come da allegato 5;

**RITENUTO** di doversi uniformare, accogliendole, le seguenti prescrizioni formulate dal Comitato VIA attinenti alla ZPE del PNALM:

- la caccia è consentita nel limite di densità venatoria di 1 cacciatore ogni 40 ettari;
- divieto di uso dei pallini di piombo;
- è consentita la caccia al cinghiale nella forma della "girata" (con divieto della braccata) e degli abbattimenti di selezione nelle aree pSIC della ZPE in cui è stata accertata la presenza del Lupo e/o dell'Orso bruno di cui all'elenco ufficiale dei pSIC allegato al Calendario Venatorio 2006-2007 della Regione Abruzzo, così come modificato con DGR n. 1020 del 12.09.'06;

**VALUTATA** la necessità e l'urgenza di adottare, *in via sostitutiva e provvisoria* per la stagione venatoria 2006/2007, il disciplinare per l'esercizio dell'attività venatoria nella Zona di Protezione Esterna al PNALM – versante abruzzese, - così come individuata dall'Ordinanza del Presidente dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo del maggio 93 e successive integrazioni - che si unisce come allegato A) al presente deliberato;

**UDITA** la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l'approvazione del disciplinare per l'esercizio dell'attività venatoria nella Zona di Protezione Esterna al PNALM, come da Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

**A VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

- di approvare ed adottare, *in via sostitutiva e provvisoria* per la stagione venatoria 2006/2007, per i motivi in premessa specificati il Disciplinare per l'esercizio dell'attività venatoria, nel versante abruzzese, della Zona di Protezione Esterna al PNALM, come da allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- la Giunta decide che nella prima settimana di apertura della caccia sia sospeso l'uso delle armi da fuoco nei territori compresi nei Comuni di Pizzoferrato, Gamberane, Montenerodomo e quadri ed invita i cacciatori a collaborare alla ricerca dell'orso che si trova attualmente in detti territori, segnalando tempestivamente alle competenti autorità regionali il suo eventuale avvistamento;

I divieti dell'uso dei pallini di piombo, contenuti nel calendario venatorio 2006/2007 DG n. 1020 del 12.09.2006 decorreranno dal 16 ottobre 2006 fatta eccezione per le zone umide della fascia di protezione esterna al PNALM, per le zone umide presenti nelle ZPS e SIC della Regione. In dette zone umide il divieto permane.

- di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale a compiere tutti gli atti successivi e conseguenti all'attuazione del presente atto deliberativo;

- di disporre la pubblicazione sul BURA del presente Deliberato in forma integrale e dell'allegato A) concernente il Disciplinare per l'esercizio dell'attività venatoria nella zona di protezione esterna al PNALM, nonché sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo [www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia](http://www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia).

**Disciplina dell'attività venatoria nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.**

Nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante abruzzese, così come individuata dai provvedimenti dal medesimo Ente l'attività venatoria è esercitata alle seguenti condizioni:

- dal 17.09. 2006 al 31.01.2007 alle specie e per i periodi fissati dal CAPO B) del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007;
  - è consentita la caccia al cinghiale nella forma della "girata"\* (con divieto della braccata) e degli abbattimenti di selezione nelle aree pSIC della ZPE in cui è stata accertata la presenza del Lupo e/o dell'Orso bruno di cui all'elenco ufficiale dei pSIC allegato al Calendario Venatorio 2006-2007 della Regione Abruzzo;
  - è vietato l'uso dei pallini di piombo;
- \* La girata deve essere eseguita con un singolo cane limiere e un massimo di 10 cacciatori compreso il conduttore del cane.

- ai naturali del luogo entro il limite massimo di densità venatoria di 1 cacciatore ogni 40 ettari, riferita alla superficie utile venabile.

Per naturali del luogo si intendono:

- a) nativi residenti stabilmente nei comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della Z.P.E., versante abruzzese;
- b) residenti nei comuni del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e della Zona di Protezione Esterna, versante abruzzese.

Ove detto carico non venga raggiunto con i soggetti di cui al punto precedente, potranno essere ammessi, secondo il seguente ordine i cacciatori aventi diritto all'accesso ai rispettivi ambiti Territoriali di Caccia Gestori dei Distretti Faunistici Venatori:

- a) residenti negli Ambiti di caccia interessati;
- b) iscritti ex art. 28, comma 18, L.R. 10/04 agli ATC interessati dalla ZPE;
- c) residenti nella provincia;
- d) residenti in Regione Abruzzo.

La Zona di Protezione Esterna al PNALM, nel suo versante Abruzzese, viene divisa nei seguenti Distretti Faunistico-Venatori e gestite rispettivamente dall'ATC Avezzano e Sulmona:

**A ) - DISTRETTO "MARSICA-FUCENSE"** comprendente Comuni di:

**1) Balsorano, 2) Villavallelonga, 3) Collelongo, 4) Trasacco, 5) Luco Dei Marsi, 6) Ortucchio, 7) Gioia dei Marsi, 8) Lecce Dei Marsi, 9) Ortona dei Marsi, 10) Pescina, 11) San Benedetto Dei Marsi, 12) Avezzano** tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale di Caccia "AVEZZANO" e i Comuni di: **1) Civita D'Antino, 2) San Vincenzo Valle Roveto, 3) Scurcola Marsicana, 4) Capistrello, 5) Canistro, 6) Civitella Roveto** tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale di Caccia "ROVETANO-CARSOLANO".

**B ) - DISTRETTO "ALTO SANGRO E ALTA VALLE DEL SAGITTARIO"** comprendente i comuni di:

**Anversa Degli Abruzzi, 2) Villalago, 3) Scanno, 4) Villetta Barrea, 5) Barrea, 6) Alfedena, 7) Castel Di Sangro, 8) Roccaraso, 9) Civitella Alfedena, 10) Scontrone**, tutti ricompresi nell'Ambito Territoriale di Caccia "SULMONA" e il Comune di **Cocullo** ricompreso nell'Ambito Territoriale di Caccia "SUBEQUANO".

Gli ATC di Avezzano e Sulmona, per gli adempimenti di loro competenza, possono avvalersi della prassi consolidata nelle passate stagioni venatorie, fermo restando, comunque, l'inoltro, anche a mezzo fax, alla Provincia di L'Aquila dell'elenco nominativo dei cacciatori che hanno diritto di esercitare l'attività venatoria nella ZPE del PNALM. In ogni caso, la mancata comunicazione alla Provincia di L'Aquila del predetto elenco comporta il divieto di esercizio dell'attività venatoria.

Nella ZPE non si applica il CAPO D) bis del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007.

Per quanto non espressamente specificato nel presente Disciplinare, trovano applicazione le norme contenute nella legislazione che regola la materia e il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007.